



---

## OMESSO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Avvocato che ometta di sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale viola il disposto di cui all'art. 16 comma 2 CDF.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis),  
decisione n. 24 del 14 aprile 2021

---

## LE FALSE RASSICURAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

L'Avvocato che fornisce alla parte assistita false informazioni sulle ragioni che hanno determinato l'esito infausto del giudizio per la proposizione del quale ha ricevuto mandato viola le norme di cui agli artt. 9 e 27 CDF.  
*(Nel caso di specie l'Avvocato, ricevuto il mandato per la proposizione di ricorso al TAR per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della causa di servizio, aveva falsamente rappresentato al cliente che il ricorso non era stato esaminato in quanto ritenuto dall'AG adita infondato, lasciando intendere in tal modo che nel*

*procedimento amministrativo esistesse il cd. filtro, quando, in realtà, il ricorso era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo)*

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis),  
decisione n. 24 del 14 aprile 2021

---

## Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

---

## I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al

pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare: l'oggetto dell'impugnazione in Cassazione

In tema di procedimento disciplinare, nel giudizio di Cassazione le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (*Nel caso di specie, l'impugnazione aveva riguardato la revoca da parte del CDD di prove già ammesse. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in parte qua*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021](#)

---

## Ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del C.N.F., la Corte di Cassazione può senz'altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021